

Relazione del Collegio dei revisori dei conti al Bilancio d'esercizio 2013 **dell'Università degli Studi di Genova**

Il Collegio dei revisori dei conti esamina nella presente relazione il primo bilancio d'esercizio redatto dall'Università di Genova secondo i criteri della contabilità economico patrimoniale. Osserva, da subito, come il ridetto esame sia stato esercitato in tempi estremamente ristretti, avendo il collegio avuto cognizione del documento presentato al Consiglio d'amministrazione nella medesima data della riunione prefissata.

Premessa

Il Collegio si è insediato nel mese di dicembre 2012, ponendo particolare attenzione al processo di cambiamento in atto, con particolare riferimento al passaggio al Bilancio unico in contabilità economico-patrimoniale a partire dall'esercizio 2013. Tale decisione ha anticipato i tempi previsti dalla normativa generale (legge n. 240/2010), che ha stabilito l'entrata a regime del nuovo sistema contabile per tutte le Università dal 1° gennaio 2014, termine poi differito al 1° gennaio 2015.

Si è trattato di una scelta che ha comportato una mole di lavoro non ordinaria e la necessità di un cambiamento di procedure da parte di tutta la componente tecnico amministrativa dell'Università.

Quest'ultima ha dovuto operare, nella tenuta della contabilità e nella predisposizione del bilancio, per tutto l'esercizio 2013, senza il supporto dei principi contabili e degli schemi previsti dall'art. 2 del d.lgs. n. 18/2012 (la norma impone alle università di attenersi ai principi ed agli schemi di bilancio stabiliti e aggiornati con decreto del MIUR, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane). Tale approvazione è intervenuta nel gennaio 2014 (DM MIUR n. 19 del 14/01/2014, "Principi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico-patrimoniale per le università), costituendo, assieme alle difficoltà di utilizzo del nuovo sistema informatico, uno dei motivi di criticità operativa emersa durante la gestione.

Nel corso dell'anno si sono svolti diversi incontri con i responsabili delle funzioni amministrative e contabili, nel corso dei quali sono stati condivisi le difficoltà applicative del passaggio alla nuova contabilità (si rinvia, in tal senso, ai verbali redatti in sede di verifica trimestrale di cassa).

Il ritardo con il quale viene portato all'approvazione il bilancio 2013, che, in base all'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 18/2012, avrebbe dovuto essere approvato entro il 30 aprile 2014, come già riportato nel verbale n. 48 del 5 giugno 2014, è pertanto riconducibile alle oggettive difficoltà che la ricostruzione iniziale degli elementi patrimoniali e la nuova logica di determinazione dei dati contabili hanno comportato (si ricorda, in proposito, come la formale apertura dello stato patrimoniale al 01/01/2013 sia avvenuta solo recentemente, a causa delle precisate difficoltà di gestione informatica e contabile).

L'esame dei documenti di bilancio presentati al Consiglio d'Amministrazione

Il Collegio dei revisori rileva, in primo luogo, come i documenti contabili sottoposti all'approvazione del Consiglio d'amministrazione del 30/06/2014 si compongono di Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa.

Non risultano invece predisposti il “rendiconto finanziario” che, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. c, del d.lgs n. 18/2012, costituisce uno dei documenti contabili che compongono il bilancio d’esercizio, e il “rendiconto unico d’ateneo in contabilità finanziaria”, che le università considerate amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge n. 196/2009 devono approvare contestualmente al bilancio d’esercizio.

Appare evidente come tale carenza, anch’essa derivante dalle difficoltà operative discendenti dall’introduzione del nuovo sistema di contabilità economico patrimoniale, debba essere quanto prima sanata in modo da permettere l’esame delle informazioni presenti anche nei predetti documenti.

Si evidenzia, peraltro, sia ai fini del giudizio che sul bilancio d’esercizio ha formulato lo scrivente Collegio, che ai fini della decisione di approvazione da parte del Consiglio d’amministrazione che, per quanto concerne il “rendiconto finanziario”, pur non potendo disporre delle informazioni analitiche esposte nello schema approvato con l’allegato 1 al DM MIUR n. 19 del 14/01/2014, l’evoluzione dei flussi finanziari è riscontrabile dalle rilevazioni periodiche estraibili dal sistema di contabilità (Situazione di cassa), conciliabili con quanto attestato dall’Istituto tesoriere (Estratto del conto di tesoreria) come trimestralmente verificati dallo scrivente Collegio dei revisori dei conti (si rinvia, nello specifico, ai verbali di verifica di cassa).

Per quanto concerne il “rendiconto unico d’ateneo in contabilità finanziaria”, previsto dall’art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 18/2012, il Collegio evidenzia come la finalità del predetto documento (che, si ricorda, a seguito del passaggio in contabilità economico patrimoniale ha perso la caratteristica di approvazione della gestione finanziaria conclusa, posto che il corrispondente documento di previsione non ha più carattere autorizzatorio) è messa in evidenza dall’art. 7 del DM MIUR n. 19/2014, in base al quale quest’ultimo deve essere redatto al fine di “consentire il consolidamento e il monitoraggio dei conti delle amministrazioni pubbliche”. Si tratta, in sostanza, di documento che trae la propria base di dati dai documenti di bilancio (e, a monte, dal sistema di rilevazione dei fatti producenti costi e ricavi), ma che mantiene un’autonomia rispetto a questi ultimi, avendo principale responsabilità informativa nei confronti dello Stato (e degli obblighi che su quest’ultimo incombono in materia di equilibri di bilancio e coordinamento della finanza pubblica). Di conseguenza, pur dovendo rilevare la criticità e invitare a provvedere al più presto alla redazione del predetto documento, il Collegio segnala come la mancanza non infici il patrimonio informativo complessivo sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Università, desumibile dai documenti presentati per l’approvazione (Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa).

Esame dello Stato patrimoniale

L’esame del Collegio si è quindi soffermato sui documenti contabili presentati e, in particolare, per quanto concerne lo stato patrimoniale ha analizzato i seguenti aspetti:

- a) principi contabili e criteri di valutazione adottati dall’Università per la formazione del bilancio di fine esercizio. Paiono coerenti con la normativa di riferimento (DM MIUR del 14 gennaio 2014, n. 19) e sono stati esplicitati nella prima parte della Nota integrativa;
- b) corretta ricostruzione di crediti e debiti al 31/12/2013 (e, a monte, al 01/01/2013), con opportuna allocazione di un fondo svalutazione crediti ancorato ad un predeterminato criterio;

c) modalità di determinazione dei Fondi per rischi e oneri. Si tratta di poste non finanziarie che costituiscono una delle principali aree di rischio della contabilità economico patrimoniale. A tal fine il Collegio ha acquisito specifica relazione attestante i criteri di quantificazione delle risorse accantonate nel predetto fondo;

d) modalità di determinazione del Patrimonio netto. E' stata analizzata (come già effettuato in sede di esame dello stato patrimoniale di apertura al 01/01/2013, cfr. precedente verbale), l'attendibilità dei valori iscritti e, in particolare, la ripartizione delle quote fra Fondo di dotazione, Patrimonio vincolato e Patrimonio non vincolato.

Infatti, ai sensi dell'art. 4 del DM MIUR n. 19/2014, il Patrimonio netto (che, nella contabilità delle imprese private, esprime la differenza fra attività e passività) si articola in 1) Fondo di dotazione, vincolato o non vincolato in funzione delle indicazioni statutarie (assimilabile al capitale sociale delle società di capitali), 2) Patrimonio vincolato, composto da fondi, riserve e contributi in conto capitale vincolati (assimilabile alle riserve legali e statarie presenti nel modello di passivo dello stato patrimoniale civilistico) e 3) Patrimonio non vincolato, costituito dalle riserve derivanti dai risultati gestionali realizzati nell'esercizio e in quelli precedenti (assimilabile alle riserve volontarie presenti nel modello di stato patrimoniale civilistico, anche se, va precisato, l'art. 4 del DM n. 19/2014 inserisce in tale voce anche le "riserve statutarie", che, forse più opportunamente, andrebbero iscritte nel Patrimonio vincolato e, come tali, utilizzabili solo con la procedura più aggravata prevista per l'approvazione/modifica di uno Statuto, non con mera delibera dell'Organo di amministrazione).

Al fine di valutare la corretta iscrizione delle poste nelle voci del Patrimonio netto occorre esaminare, altresì, l'art. 5 del DM n. 19/2014 (Criteri di predisposizione del primo Stato patrimoniale) che, al comma 1, lett. j), ha precisato come l'avanzo di amministrazione registrato al 31/12/2012 (ultimo esercizio in contabilità finanziaria) debba essere imputato, per la parte vincolata (tenendo conto dei residui riconducibili ai conti d'ordine, di cui alla precedente lettera g, e dei progetti finanziati, di cui alla lettera k del medesimo articolo), tra le diverse poste del Patrimonio vincolato. Invece, la parte disponibile del ridotto avanzo va imputata alla voce di Patrimonio non vincolato, denominata "Risultati gestionali relativi ad esercizi precedenti".

L'esaminato, e normato, principio contabile evidenzia come l'avanzo registrato nell'ultimo esercizio in contabilità finanziaria (per l'Università di Genova il 2012), debba essere correttamente iscritto nella nuova contabilità economico patrimoniale, al fine di evitare il rischio di impropri utilizzi.

Tuttavia, come noto, l'avanzo d'amministrazione costituisce non una posta reale di bilancio, ma solo ideale, costituendo la differenza positiva fra la somma di saldo di cassa e residui attivi, sottratti i residui passivi. Al fine di comprendere la ratio normativa sottesa al criterio di iscrizione dell'avanzo d'amministrazione occorre allora esaminare anche la precedente lett. g del ridotto art. 5 che, per quanto concerne i residui attivi e passivi, ne impone, secondo i principi della contabilità economico-patrimoniale, una riqualificazione in termini di "crediti e debiti", di "fondi per rischi ed oneri", di "altri fondi" e di "altri fondi per oneri" del passivo dello stato patrimoniale o, come ulteriore ipotesi, l'iscrizione fra le diverse riserve di patrimonio netto. Nel corso del tempo, poi, precisa la norma, "tali voci verranno utilizzate a copertura dei relativi costi".

Pertanto, pur non incidendo sulla rappresentazione dei valori complessivi, appare opportuno un

approfondimento circa l'iscrizione fra le voci del patrimonio vincolato (cfr. pg. 15 della Nota integrativa) delle "Riassegnazioni economie 2012". Queste ultime, infatti, pur non essendo iscritte quali residui passivi nella precedente contabilità finanziaria, risultano tuttavia costituite da assegnazioni a favore di spesa universitari^a (dell'Ateneo centrale o di Dipartimenti, Scuole, etc.) che, in virtù delle precedenti regole contabili erano già vincolate ad uno scopo. Pertanto parrebbe più congrua l'iscrizione fra gli "altri fondi" o gli "altri fondi per oneri" come da art. 5, comma 1, lett. g del DM n. 19/2014, anche ai fini dell'utilizzo "a copertura dei relativi costi" negli esercizi futuri a mezzo prelevamento dal pertinente fondo, previsto dalla medesima norma.

Pienamente conforme al DM n. 19/2014 appare, invece, l'iscrizione della quota libera dell'avanzo d'amministrazione nella voce del Patrimonio non vincolato, denominata "Risultati gestionali relativi ad esercizi precedenti". Per tale ultima voce di Patrimonio netto i principi contabili, approvati con il DM MIUR n. 19/2014, non precisano invece termini e modalità per l'eventuale utilizzo.

Rimandando la questione a successivi approfondimenti, appare opportuno evidenziare come l'eventuale utilizzo della voce in discorso non intacchi il Fondo di dotazione dell'Ateneo (assimilabile al capitale sociale, nocciolo duro del patrimonio di un'impresa privata, che il codice civile impone di non intaccare oltre una certa percentuale e, ove questo accada, di ricostituirne il valore pena lo scioglimento della società). Va, altresì, tenuto presente come i principi della contabilità economico patrimoniale, propri delle imprese private, vadano applicati nei limiti della compatibilità in un contesto, quello pubblico, non orientato al perseguimento di un utile né soggetto a tassazione sul reddito (mentre le regole civilistiche mirano a fornire, da un lato, all'imprenditore informazioni sulla gestione trascorsa e, dall'altro, allo Stato per applicare la prevista tassazione). Appare comunque opportuno che il Consiglio d'amministrazione limiti l'eventuale utilizzo, nel corso di successivi esercizi, di tale quota di patrimonio non vincolato secondo criteri di prudenza, posto che, allo stesso modo di quanto avveniva per l'avanzo d'amministrazione in contabilità finanziaria, trattasi di ricchezza accumulata, preordinata, in primo luogo, a reperire risorse nei casi in cui, in alcuni esercizi, i costi si rivelino invece superiori ai ricavi programmati;

e) fra i Conti d'ordine sono stati opportunamente inseriti i beni di terzi ed i c.d. "ordini aperti". Per quanto riguarda la valorizzazione, in tale voce, del diritto vantato dall'Università sul complesso immobiliare dell'Albergo dei poveri, si ribadisce quanto già rappresentato in sede di esame dello stato patrimoniale al 01/01/2013 circa l'opportunità di un approfondimento sulla corretta iscrizione patrimoniale. L'art. 4, comma 1, lett. b del DM n. 19/2014 prevede^e di iscrivere, fra le immobilizzazioni materiali, solo i beni di proprietà dell'Ateneo e non anche quelli sui quali quest'ultimo vanta un diritto reale limitato (usufrutto, superficie, etc.), specie se acquistato a titolo oneroso (e quindi passibile di ammortamento). La norma, infatti, disciplina genericamente i beni messi a disposizione da terzi, inclusi quelli concessi dallo Stato o delle amministrazioni locali in uso perpetuo e gratuito, imponendone l'indicazione fra i Conti d'ordine (criterio seguito dagli uffici dell'Università).

Esame del conto economico

Con riguardo alla quota di ricavi e costi di competenza dell'esercizio 2013, anche finalizzata alla determinazione dei ratei e dei risconti attivi e passivi, il Collegio ha preso atto dei criteri di iscrizione

adottati, conformi ai principi della contabilità economico patrimoniale, salvo rilevare come, in alcuni casi, alla luce delle difficoltà registrate in fase di avvio del nuovo sistema, si è proceduto all'utilizzo di un criterio di mera cassa (in particolare per i costi del personale). La violazione del principio contabile, tuttavia, alla luce della natura del costo, di carattere continuativo, non risulta alterare in maniera significativa i risultati di bilancio.

Le voci esposte fra i ricavi risultano analiticamente esplicitate nella nota integrativa (pg. 23 e seguenti). A causa della ristrettezza dei tempi concessi al Collegio per l'esame del bilancio non è stato possibile procedere all'effettuazione di un esame dei conti a campione al fine di verificare la correttezza delle varie iscrizioni a ricavo.

Anche i costi risultano analiticamente motivati in nota integrativa (pg. 29 e seguenti).

Trattandosi del primo esercizio in cui il bilancio viene redatto secondo i criteri della contabilità economico patrimoniale, le voci non risultano raffrontabili con quelle dell'esercizio precedente.

Fermo restando il necessario rispetto delle norme limitative di finanza pubblica, il Collegio sottolinea la necessità di prestare attenzione all'entità delle spese di funzionamento (pg. 37 e seguenti della nota integrativa), nonché di fornire ulteriori informazioni circa alcune voci, anche cospicue, incluse in conti dalla denominazione generica (cfr. pg 38 e 39 della nota integrativa). Si suggerisce, inoltre, di esporre i costi per lavoro interinale fra quelli per il personale (in base alla natura sostanziale della prestazione) o, al limite, fra gli acquisti di servizi (in base alla natura formale del contratto stipulato).

Il Collegio evidenzia, altresì, come gli oneri finanziari riferiscano a oneri per mutui, mentre non risultano corrisposti interessi per ritardato pagamento di transazioni commerciali (per i quali, come noto, la recente legislazione impone comportamenti quanto più possibile diligenti alle amministrazioni pubbliche).

Attività di controllo sulla gestione nel corso dell'esercizio

Per quanto attiene alle attività di controllo sulla gestione il Collegio ricorda come il giudizio sul bilancio presentato è anche frutto della generale attività di verifica condotta nel corso dell'esercizio. In particolare, il Collegio:

- ha assicurato assistenza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, previo esame delle delibere, in particolare per gli aspetti concernenti quelli amministrativo contabili, fornendo indicazioni e suggerimenti agli Uffici proponenti;
- si è riunito, secondo adeguata calendarizzazione, anche alla presenza del Direttore generale o dei Dirigenti e funzionari preposti, verbalizzando costantemente il lavoro svolto in tali riunioni;
- ha acquisito dall'Ateneo informazioni sull'attività istituzionale e sulla gestione patrimoniale, economica e finanziaria condotta nell'ambito delle norme di legge, regolamentari e statutarie;
- ha accertato, nel corso delle verifiche di cassa, l'esattezza degli adempimenti relativi agli obblighi fiscali e previdenziali;
- il Collegio, nel corso delle ricorrenti verifiche ai Dipartimenti, ha costantemente invitato al rispetto delle esigenze di contenimento della spesa pubblica. Inoltre ha preso atto che il sistema amministrativo-contabile, anche alla luce del predetto passaggio al Bilancio unico di Ateneo, necessita di una coerente e completa rivisitazione, anche al fine di assicurare un più efficace raccordo con le strutture

Dipartimentali;

- ha esaminato la situazione degli enti/società partecipate dall'Ateneo, invitando ad una particolare attenzione all'andamento gestionale e al permanente interesse dell'Università alla relativa partecipazione.

In generale il Collegio ritiene urgente, in ragione del processo di cambiamento in atto, che si proceda all'approvazione del nuovo regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Ateneo (come già più volte sollecitato).

Rispetto delle norme di coordinamento della finanza pubblica

Per quanto concerne il rispetto, da parte dell'Università, delle norme di coordinamento della finanza pubblica, si rinvia all'allegata relazione "Adempimenti connessi al contenimento della spesa pubblica per spese di funzionamento", redatta dai competenti uffici interni e verificata dal Collegio, facente parte integrante della presente relazione.

Bilancio commerciale

Per quanto concerne i risultati del bilancio commerciale, si rinvia alla relazione allegata, sintesi delle conclusioni predisposte dai competenti uffici, verificate dal Collegio.

Tutto ciò premesso, il Collegio, pur con le riserve rappresentate, esprime parere favorevole in ordine all'approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2013, che presenta un risultato economico positivo di € 466.409,27

Genova, 25/06/2014

Adempimenti connessi al contenimento della spesa pubblica

(Esercizio 2013)

- ✓ **Introduzione**
- ✓ **Spese per autovetture**
- ✓ **Spese per sponsorizzazioni**
- ✓ **Spese per relazioni pubbliche, mostre, pubblicità e rappresentanza**
- ✓ **Spese per missioni**
- ✓ **Spese per formazione**
- ✓ **“Taglia carta”**
- ✓ **Spese per mobili e arredi**
- ✓ **Spese per personale a tempo determinato, co.co.co.**

e in somministrazione

Introduzione

Come noto, la Legge 240/210, art. 5, comma 1, lett. b) e 4, lett. a) e il relativo decreto attuativo (D.Lgs. 18/2012) hanno previsto che le Università si dotino di un bilancio unico e di un sistema di contabilità economico patrimoniale ed analitica.

Ciò ha comportato la necessità di individuare nuove modalità di determinazione e controllo degli adempimenti previsti in materia di contenimento della spesa pubblica.

In particolare, la legge di stabilità 2013 (Legge n. 228 del 2012) confermando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni normative, ha introdotto per gli anni 2013 e 2014 una riduzione dei costi per l'acquisto di mobili e arredi.

La spending review, Legge n. 135 del 2012, ha ulteriormente ridotto il limite di spesa per l'utilizzo delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche.

Si evidenzia, nel contempo, che le somme derivanti dall'applicazione di tali riduzioni di spesa sono state versate ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, come ribadito dalla Circolare n. 2 del 5 febbraio 2013 secondo la tempistica sotto indicata.

Prot. n. 9 del 18.3.2013	156.916,79	Art.61 comma 17 Legge 133/2008
Prot. n.34 del 21.6.2013	314.423,54	Art. 1 comma 142 Legge 228/2012
Prot. n.63 del 21.10.2013	296.765,19	Art. 6 comma 21 Legge

		122/2010
TOTALE	768.105,52	

Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, l'Università degli Studi di Genova, predisponendo il primo Bilancio economico Annuale di Previsione per l'Esercizio 2013 secondo criteri finalizzati principalmente al contenimento delle spese, ha adottato, nel corso dell'esercizio finanziario 2013, comportamenti gestionali in linea con gli obiettivi prefissati. Questo è stato realizzato attraverso un'attenta mediazione tra il controllo dei vincoli di spesa e il rispetto degli obblighi e delle finalità istituzionali.

Si riportano di seguito i limiti di spesa vigenti per l'esercizio 2013, comuni sia alle Aree dell'Amministrazione Centrale sia alle Strutture fondamentali, derivanti dal combinato disposto delle Leggi n. 135 del 2012, n. 228 del 2012, n. 122 del 2010 e n. 133 del 2008.

I dati sono stati rilevati per la prima volta con il nuovo software di Contabilità Economico Patrimoniale, dal modulo di Contabilità Generale, non considerando gli impegni di competenza 2012, in quanto già compresi nel conteggio dei limiti di spesa relativi a tale esercizio.

Spese per autovetture (art. 5, comma 2, legge n. 135 del 2012)

La Legge 135/2012 prevede che, a decorrere dall'esercizio 2013, le Amministrazioni Pubbliche, non possano effettuare spese destinate all'acquisto, il noleggio, la manutenzione e l'esercizio delle autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nel 2011. Tale riduzione si aggiunge a quelle già previste dalla Legge 122/2010 e dalla Legge 266/2005. Come previsto dalla legge, tale soglia è stata derogabile nel 2013, per effetto di un contratto pluriennale già in essere.

L'analisi è stata effettuata rilevando solo i dati dell'Amministrazione Centrale, in quanto è la sola a disporre di auto di servizio (auto blu).

Spesa sostenuta anno 2011	30.192,40
50% spesa sostenuta anno 2011	15.096,20 (Amministrazione Centrale)
Costo rilevato anno 2013	20.911,43 (Amministrazione Centrale)

La rilevazione per la determinazione del limite è stata effettuata nel corso degli anni secondo varie modalità. A decorrere dall'esercizio 2008 è stata effettuata utilizzando le classificazioni SIOPE.

A partire dall'esercizio 2013, il nuovo sistema di contabilità economico patrimoniale ha comportato la necessità di individuare nuovi livelli cui imputare le spese in oggetto.

In particolare, sono stati utilizzati i conti di seguito elencati per i costi soggetti a limite:

CG 4.1.2.2.1.2 Benzina e gasolio per autotrazione auto blu;

CG 4.1.2.6.1.3 Noleggi e spese accessorie auto blu (soggette a limite);

CG 4.1.2.7.1.8 Pedaggi autostradali (auto blu)

La Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze evidenzia che le somme derivanti dall'applicazione delle nuove riduzioni di spesa, di cui al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legge n. 95/2012, non devono essere versate in conto entrate al bilancio dello Stato.

Permane invece l'obbligo di versare nell'apposito capitolo in conto entrate al bilancio dello Stato le somme derivanti dalle riduzioni compiute in applicazione del comma 14 dell'articolo 6 del decreto legge n. 78/2010, in attuazione a quanto stabilito dal successivo comma 21, dello stesso articolo 6.

Tale versamento è stato effettuato come previsto dalla normativa vigente congiuntamente a quello relativo alle spese per pubblicità e rappresentanza, missioni e formazione secondo la tempistica prevista (entro il 31 ottobre 2013).

Restituzione al bilancio dello Stato (articolo 6, comma 21 Legge 122/2010)	7.394,88
---	----------

Spese per sponsorizzazioni (articolo 6, comma 9 Legge 122/2010)

A decorrere dall'esercizio 2011, le pubbliche amministrazioni non possano effettuare spese per sponsorizzazioni. Pertanto non è stato previsto sul Piano dei conti alcun livello di costo per le spese di sponsorizzazione.

Spese per relazioni pubbliche, mostre, pubblicità e rappresentanza (art. 6, comma 8 Legge n. 122 del 2010)

A decorrere dall'esercizio 2011, la legge 122/2010 prevede un tetto massimo della spesa sostenuta dalle Università per relazioni pubbliche, mostre, pubblicità e rappresentanza pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le stesse finalità.

Tale disposizione non si applica ai convegni organizzati dalle Università.

La Circolare RGS n. 36 del 23 dicembre 2008 evidenzia che “la riduzione di cui trattasi è volta a razionalizzare e comprimere le spese strumentali non strettamente connesse alla realizzazione della mission istituzionale di un ente od organismo pubblico.”

La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 settembre 2009 precisa che “non rientrano, pertanto, in tale ambito le spese pubblicitarie connesse a forme di pubblicità obbligatoria, quali, ad esempio, quelle per pubblicazione del bilancio, di avvisi di gara, di bandi di concorso etc. in osservanza di precisi obblighi di legge ovvero al fine di rendere pubblici atti e procedure concorsuali.”

Sulla base della normativa riportata, il tetto di spesa per la pubblicità e rappresentanza è stato calcolato utilizzando come riferimento l'esercizio 2009, sui capitoli 010104 “Rappresentanza” e 010214003 “Spese per pubblicità”, escludendo le spese per pubblicità obbligatoria per legge e quelle per pubblicità istituzionale.

Spesa sostenuta anno 2009	134.111,27
20% spesa sostenuta anno 2009	26.822,25
di cui Amministrazione Centrale	11.134,02
di cui Strutture fondamentali	15.688,24

Costo rilevato anno 2013	21.432,91
di cui Amministrazione Centrale	19.567,71
di cui Strutture fondamentali	1.865,20

A partire dall'esercizio 2013, il nuovo sistema di contabilità economico patrimoniale comporta la necessità di individuare nuovi livelli cui imputare le spese in oggetto.

Tali conti sono:

CG 4.1.2.5.1.5 Pubblicità soggetta a limite

CG 4.1.2.5.1.6 Spese di rappresentanza soggette a limite

Le spese in oggetto sono soggette a doppia restituzione al bilancio dello Stato.

La riduzione effettuata ai sensi della Legge 133/2008 di € 156.916,79 deve essere effettuata entro il 31 marzo, mentre quella prevista dalla Legge 122/2010 entro il 31 ottobre, congiuntamente a quella delle spese per autovetture, missioni e formazione.

Tali versamenti sono stati effettuati secondo la tempistica prevista dalla legge.

Restituzione al bilancio dello Stato (articolo 61, comma 17 Legge 133/2008)	156.916,79
Restituzione al bilancio dello Stato (articolo 6, comma 21 Legge 122/2010)	107.289,02

Spese per missioni (articolo 6, comma 12 Legge 122/2010)

A decorrere dall'esercizio 2011, la spesa per missioni, anche all'estero, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni, non può essere superiore al 50% di quella relativa all'anno 2009.

Come previsto dalla Legge 30/7/2010, n. 122, art. 6, comma 12 (e dalla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 23.12.2010), come modificata dalla Legge 30/12/2010 n. 240, art. 29, comma 15, sono escluse da tale riduzione alcune tipologie di missione, tra cui quelle "strettamente connesse ad accordi internazionali o indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, quelle necessarie allo svolgimento di compiti ispettivi e le missioni effettuate nell'ambito della realizzazione di specifici progetti a valere su fondi finalizzati" ivi comprese le spese per missioni, per la quota finanziata con fondi "provenienti dall'Unione europea o da altri soggetti privati, nonché da finanziamenti di soggetti pubblici destinati ad attività di ricerca". Di conseguenza, risultano non soggette a limite tutte le spese per missioni finanziate da fondi espressamente destinati alla ricerca.

In particolare, sono stati utilizzati i conti di seguito elencati per le missioni soggette a limite

CG 4.1.1.3.5.1 Missioni soggette a limite per il personale dedicato alla ricerca ed alla didattica (personale docente)

CG 4.1.1.3.5.2 Iscrizioni a convegni per il personale dedicato alla ricerca e alla didattica (personale docente)

CG 4.1.2.1.6.5 Missioni soggette a limite personale tecnico amministrativo

CG 4.1.2.10.2.14 Rimborsi spese di missione organi accademici soggetto a limite

CG 4.1.2.10.2.19 Rimborsi spese di missione per personale esterno

Al riguardo, si sottolinea che la distinzione delle missioni soggette o meno a tetto è stata effettuata manualmente dalle strutture per i conti CG 4.1.1.3.5.2 Iscrizioni a convegni per il personale dedicato alla ricerca e alla didattica (personale docente) e CG 4.1.2.10.2.19 Rimborsi spese di missione per personale esterno, in quanto la distinzione a livello di Piano dei Conti è stata effettuata a partire dall'esercizio 2014 per le iscrizioni ai convegni mentre quello relativo al personale esterno è stato eliminato.

Spesa sostenuta anno 2009	239.106,77
50% spesa sostenuta anno 2009	119.553,39
di cui Amministrazione Centrale	67.111,74
di cui Strutture fondamentali	48.077,95
Costi esercizio 2013	63.471,56
di cui Amministrazione Centrale	25.768,71
di cui Strutture fondamentali	37.702,85

Ai sensi della Legge 122/2010, la restituzione al bilancio dello Stato è stata effettuata entro il 31 ottobre 2013.

Restituzione al bilancio dello Stato (articolo 6, comma 21 Legge 122/2010)	119.553,39
---	------------

Spese per formazione (articolo 6, comma 13 Legge 122/2010)

L'articolo 6, comma 13 della legge 122/2010 prevede che, a decorrere dall'anno 2011, la spesa annua sostenuta dalle pubbliche amministrazioni per attività esclusivamente di formazione deve essere non superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009.

Il tetto per questa tipologia di spesa è stato calcolato utilizzando come riferimento per l'Amministrazione Centrale il capitolo relativo alla formazione del personale, escludendo le spese per formazione in materia di sicurezza e i trasferimenti alle strutture decentrate per la formazione del personale (Delibera della Corte dei Conti Sezione Lombardia del 3/2/2011 n.116/2011/PAR).

Per quanto riguarda le strutture decentrate, il limite è stato calcolato utilizzando il codice SIOPE relativo alla formazione del personale, escludendo le spese effettuate nell'ambito della realizzazione di specifici progetti a valere su fondi finanziati da soggetti sia pubblici che privati e le spese di formazione effettuate nell'ambito del dottorato di ricerca.

A partire dall'esercizio 2013, con il nuovo sistema di contabilità economico patrimoniale è stato individuato il conto CG.04.01.02.01.06.02, Formazione e iscrizione a convegni del personale tecnico amministrativo soggette a limite

Spesa sostenuta anno 2009	125.055,81
---------------------------	------------

50% spesa sostenuta anno 2009	62.527,91
di cui Amministrazione Centrale	47.966,85
di cui Strutture fondamentali	14.336,06
Costo esercizio 2013	27.093,43
di cui Amministrazione Centrale	21.419,43
di cui Strutture fondamentali	5.674,00

Il versamento previsto dalla Legge 122/2010, congiuntamente a quello relativo alle spese per autovetture, pubblicità e rappresentanza e missioni è stato effettuato secondo la tempistica prevista dalla legge (entro il 31 ottobre 2013).

Restituzione al bilancio dello Stato (articolo 6, comma 21 Legge 122/2010)	62.527,91
---	-----------

“Taglia-carta” (art. 8, comma 1 Legge n. 135 del 2012)

La legge n. 135 del 2012, art.8, comma 1, prevede che siano “immediatamente razionalizzate e ridotte le comunicazioni cartacee verso gli utenti legate all'espletamento dell'attività istituzionale, con conseguente riduzione, entro l'anno 2013, delle relative spese per un importo pari almeno al 50 per cento delle spese sostenute nel 2011, in ragione delle nuove modalità operative connesse allo sviluppo della telematizzazione della domanda e del progressivo aumento dell'erogazione di servizi online” .

Viene inoltre previsto che “si proceda progressivamente alla dematerializzazione degli atti, riducendo la produzione e conservazione dei documenti cartacei al fine di generare risparmi connessi alla gestione della carta pari almeno al 30 per cento dei costi di conservazione sostenuti nel 2011” .

La rilevazione è stata effettuata dalla descrizione degli impegni di spesa dell'Amministrazione Centrale ed ha preso in considerazione tutte le spese per stampa, non essendo possibile rilevare con chiarezza la tipologia di stampa effettuata.

In particolare, l'articolo 27 della Legge n. 133 del 2008 identifica tale tipologia di spesa nella “stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni”.

Spesa sostenuta anno 2011	83.230,26
50% spesa sostenuta anno 2011	41.615,13 (Amministrazione Centrale)
Speso esercizio 2013	34.927,66 (Amministrazione Centrale)

A partire dall'esercizio 2013, con il nuovo sistema di contabilità economico patrimoniale, è stato

utilizzato il seguente conto

C.G.4.1.2.5.1.14 Servizi fotocomposizione, stampa e legatoria per pubblicazioni d'ateneo

per la sola parte utilizzata dall'Amministrazione Centrale, in quanto le spese effettuate dalle strutture si riferiscono alla sola stampa di pubblicazioni scientifiche.

Spese per mobili e arredi (art. 1, comma 141 Legge n. 228 del 2012)

L'articolo 1, comma 141, della legge n. 228 del 2012 prevede che negli anni 2013 e 2014 le amministrazioni pubbliche non possano effettuare spese di ammontare superiore al 20% della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, "salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili. In tal caso il collegio dei revisori dei conti o l'ufficio centrale di bilancio verifica preventivamente i risparmi realizzabili, che devono essere superiori alla minore spesa derivante dall'attuazione del presente comma".

Successivamente, l'articolo 18, comma 8-septies, del D.L. 69/2013, introdotto dalla Legge di conversione 98/2013, entrata in vigore dal 21 agosto 2013, ha espressamente escluso dal taglio della spesa i mobili e gli arredi destinati all'uso scolastico ed ai servizi dell'infanzia. Il limite di spesa è stato calcolato utilizzando i codici SIOPE relativi ai mobili e arredi (codici SIOPE 7313 e 7321).

Media spesa anni 2010 e 2011	393.029,43
20% media spesa sostenuta anni 2010 e 2011	78.605,89
di cui Amministrazione Centrale	28.358,32
di cui Strutture fondamentali	50.247,57
Costo esercizio 2013	54.616,35
di cui Amministrazione Centrale	18.555,25
di cui Strutture fondamentali	36.061,10

A partire dall'esercizio 2013, con il nuovo sistema di contabilità economico patrimoniale, è stato utilizzato il conto CG 1.2.3.1.1.1 Mobili e arredi, mentre il conto CG 1.2.3.1.1.3 Mobili e arredi non soggetto a limite verrà introdotto a partire dall'esercizio 2014, in quanto l'esclusione per i mobili e arredi ad uso scolastico è stata introdotta in corso d'anno.

Il versamento previsto dall'articolo 1, comma 142, della Legge 228/ 2012 per tale tipologia di spesa è stato regolarmente effettuato entro il 30 giugno 2013.

Restituzione al bilancio dello Stato (articolo 1, comma 142 Legge 228/2012)	314.423,54
--	------------

Spese per personale a tempo determinato, co.co.co. e in somministrazione (art. 9, comma 28 D. L. n. 78 del 31/5/2010 conv. in legge 122/2010)

Con riferimento alle tipologie di lavoro flessibile sopracitate (contratti a tempo determinato, di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione di lavoro) si fa presente che l'articolo 9,

comma 28, della legge 122/2010 prevede che le Università possano avvalersi di tale personale nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

Restano fuori da tale limite le assunzioni di personale a tempo determinato e i contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero progetti finalizzati al miglioramento dei servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico del FFO, ai sensi dell'art 1, comma 188, della legge 23/12/2005, n. 266.

Il limite in oggetto è stato calcolato sulla base della spesa sostenuta nell'anno 2009.

	tempi determinati	cococo	somministrazione di lavoro	TOTALE
SPESA 2009	119.741,00	828.470,94	1.939.148,50	2.887.360,44
LIMITE 50%	59.870,50	414.235,47	969.574,25	1.443.680,22
SPESA 2013	117.518,06	110.675,87	€ 561.182,03	789.375,96

A partire dall'esercizio 2013, con il nuovo sistema di contabilità economico patrimoniale, sono stati utilizzati i sotto indicati conti:

CG 4.1.2.1.2.1.3 Stipendi ed altri assegni fissi per il personale tecnico amministrativo a tempo determinato

CG 4.1.2.1.2.1.10 contributi per indennità di fine servizio e TFR per il personale tecnico amministrativo a tempo determinato

CG 4.1.2.1.2.1.13 Oneri previdenziali a carico ente su assegni fissi per il personale tecnico amministrativo a tempo determinato

CG 4.1.2.1.2.1.16 IRAP per il personale tecnico amministrativo a tempo determinato

CG. 4.1.2.1.5.1.1 Collaborazioni per il funzionamento

CG. 4.1.2.10.2.20 Oneri per lavoro interinale

Al riguardo, si sottolinea che per quanto concerne i costi per il personale a tempo determinato, la distinzione fra costi soggetti o meno a tetto è stata effettuata dal Servizio personale tecnico amministrativo che, a seguito di procedura concorsuale, attiva i contratti e verifica se i relativi costi sono correlati a specifici progetti.

Per quanto concerne invece le collaborazioni coordinate e continuative oltre ai costi individuati sull'apposita voce del piano dei conti è stato aggiunto il costo della collaborazione relativa al portavoce del Rettore che grava su altra voce del piano dei conti in quanto titolare di partita iva.

**LIMITE MASSIMO ALLE SPESE PER
INDEBITAMENTO**

ANNO 2013

NUMERATORE

Spese complessive a carico del bilancio (RATA ANUALE CAPITALE +INTERESSI)	1.018.295,00
--	--------------

DENOMINATORE

fondo per la programmazione

tasse e contributi universitari	38.501.832,00
---------------------------------	---------------

FFO	174.760.117,00
-----	----------------

-

Fitti	3.388.708,00
-------	--------------

-

spese personale (vedi indicatore spese di personale)	162.075.225,00
--	----------------

47.798.016,00

INDICATORE INDEBITAMENTO

2013	2,13%
------	-------

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA
SINTESI RISULTATI GENERALI GESTIONE COMMERCIALE 2013

In seguito all'emanazione del d.lgs n. 18/2012, a partire dal 1 Gennaio 2013, l'Università di Genova adotta la contabilità economico-patrimoniale (ed il Bilancio unico), nel rispetto dei "criteri per la predisposizione del bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio", approvati dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28/11/2012, e dei "Principi contabili e schemi di bilancio in contabilità economico patrimoniale per le Università" contenuti nel DM n.19 del 14/1/2014.

Le operazioni inerenti l'attività commerciale sono state rilevate nella contabilità dell'Università in base alle modalità stabilite per gli Atenei dalla normativa sopra citata.

Alla determinazione del reddito fiscale d'impresa si è pervenuti partendo dal risultato della gestione dell'attività commerciale, rilevata dal sistema contabile mediante apposita classificazione dei documenti contabili e costituente un sottoinsieme del Bilancio di Ateneo.

Stato Patrimoniale e Conto Economico relativi all'attività commerciale.

Lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico relativi all'attività commerciale sono parte di quello generale. Dal conto economico dell'Ateneo viene estrapolato quello relativo alla sola attività commerciale, nel quale viene data evidenza dei risultati di tale gestione.

Viene inoltre imputata, all'attività commerciale, una quota di spese generali determinata in base al criterio stabilito dalla normativa tributaria in materia di imposte sui redditi (deducibilità dei costi promiscui degli enti non commerciali ex art. 144 4° comma DPR 917/86).

Risultato della gestione commerciale.

Il totale dei ricavi conseguiti in ambito commerciale ammonta nel 2013 a € 13.941.433,66. Tale importo è quota parte, distintamente rilevata, del totale dei ricavi contenuti nel bilancio unico di Ateneo, che ammontano a € 309.294.432,24.

I costi imputati direttamente all'attività commerciale ammontano a € 5.634.017,50. Tale somma è quota parte, distintamente rilevata, del totale dei costi contenuti nel bilancio unico di Ateneo, pari a € 307.666.948.

I costi imputabili promiscuamente all'attività commerciale ammontano a € 6.802.046,90.

L'imputazione pro-quota dei costi in oggetto all'attività commerciale è stata effettuata applicando, all'ammontare dei costi globali, una percentuale espressiva del grado di commercialità dell'Ateneo stesso (il valore ottenuto è pari a 4,4997758%).

Gestione del patrimonio: beni mobili inventariabili.

A partire dall'esercizio 2013 anche la gestione dell'inventario dei cespiti acquistati nell'ambito dell'attività commerciale è parte di quella generale ed è rilevata dal sistema contabile mediante apposita classificazione dei documenti contabili. Per quanto riguarda invece la gestione dei cespiti acquistati negli esercizi ante 2013 nell'ambito commerciale, si prosegue l'ammortamento in base al precedente metodo sino ad esaurimento.